

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3508

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BERNARDI e CICCARDINI

Presentata l'8 luglio 1971

Dispensa dal servizio militare di leva dei giovani delle classi che dovranno rispondere alla chiamata negli anni 1971-1972-1973-1974 iscritti nelle liste di leva dei comuni di Tuscania e Arlena di Castro

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel complesso delle provvidenze che il Parlamento italiano ha adottato per far fronte ai danni provocati dal terremoto del febbraio 1971 che ha gravemente danneggiato alcuni comuni del Viterbese, non si è contemplata una misura che riguarda le giovani generazioni e che potrebbe contribuire in modo notevole alla ricostruzione e allo sviluppo delle zone danneggiate.

Intendiamo dire che per i comuni terremotati del Viterbese si è trascurato di provvedere legislativamente all'esenzione dal servizio militare per le classi di leva che possono utilmente essere impiegate nel servizio civile negli stessi comuni.

Tale disciplina legislativa è stata proposta da numerosi colleghi con riferimento alle zone terremotate della Valle del Belice.

È quindi una valutazione di giustizia e di opportunità che impone l'adozione di analoghi provvedimenti per i giovani del Viterbese.

Per questi motivi ci onoriamo sottoporre la presente proposta di legge all'attenzione dei colleghi, richiamando la necessità di un iter parlamentare possibilmente spedito, anche in considerazione delle giuste attese dei beneficiari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I giovani delle classi che dovranno rispondere alla chiamata di leva negli anni 1971, 1972, 1973, 1974 residenti nei comuni di Tuscania e Arlena di Castro alla data del 28 febbraio 1971 ed iscritti nelle liste di leva di detti

comuni alla stessa data, sono ammessi al rinvio del servizio militare di leva qualora, contestualmente alla domanda di rinvio, chiedano di essere impiegati in un servizio civile per la ricostruzione e lo sviluppo dei richiamati comuni e la vigilanza e la custodia delle opere d'arte sino a quando non siano state restaurate.

ART. 2.

La domanda intesa ad ottenere il beneficio previsto dall'articolo 1 deve essere presentata al distretto militare di appartenenza tra il sessantesimo e il trentesimo giorno che precedono l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del contingente o scaglione cui il giovane appartiene.

Il distretto militare di appartenenza, entro i quindici giorni successivi al ricevimento della domanda, darà comunicazione al comune nelle cui liste di leva il giovane è iscritto della concessione del rinvio del servizio militare, facendo espresso riferimento alla presente legge.

Il comune che riceverà le comunicazioni di cui al comma precedente redigerà un elenco, secondo l'ordine di ricevimento, che dovrà di volta in volta corredare delle date dell'inizio e della fine del servizio civile sostitutivo del servizio militare di leva, nonché, eventualmente, delle date di decadenza per il verificarsi delle condizioni espresse nel successivo articolo 5.

Per ogni iscritto nell'elenco di cui al presente articolo, il comune è tenuto a redigere estratto conforme, da inviare al distretto militare di competenza alla fine del servizio civile o al verificarsi dell'evento che determina la decadenza dal beneficio ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

In base a detto estratto il distretto militare è tenuto ad aggiornare le proprie scritture che debbono essere trascritte sui fogli matricolari e caratteristici dei singoli beneficiari.

ART. 3.

I giovani iscritti nelle liste di leva dei comuni di Tuscania e Arlena di Castro, che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio militare di leva, sono collocati, a domanda, in licenza illimitata senza assegni per adempiere al servizio civile previsto dal precedente articolo 1.

Anche nella fattispecie di cui al comma precedente, distretto militare e comune di competenza sono tenuti a seguire le procedure poste con l'articolo 2.

ART. 4.

I giovani che, dopo il rinvio del servizio militare, hanno adempiuto al servizio civile in ordine al quale è stato ottenuto il beneficio, sono dispensati dal compiere la ferma di leva e sono collocati in congedo illimitato.

I giovani inviati in licenza illimitata senza assegni ai sensi del precedente articolo 3, sono collocati in congedo illimitato dopo che abbiano adempiuto, per una durata uguale al tempo mancante per il completamento della ferma di leva, al servizio civile nei comuni di Tuscania e Arlena di Castro.

Per ottenere il congedo illimitato gli interessati debbono presentare domanda al distretto militare di appartenenza entro il trentesimo giorno dal compimento del servizio prestato.

ART. 5.

I giovani che hanno ottenuto il rinvio del servizio militare di leva e quelli collocati in licenza illimitata senza assegni ai sensi dei precedenti articoli 1 e 3, decadono dai predetti benefici qualora non abbiano dato inizio, per cause dipendenti dalla loro volontà, al servizio civile entro un anno dalla data in cui hanno ottenuto i benefici.

Decadono dai benefici anche i giovani che non abbiano portato a termine il servizio civile. Tuttavia, se ciò sia dovuto a comprovati motivi di salute o ad altre cause non volontarie, il tempo trascorso in posizione di rinvio o in licenza illimitata senza assegni è computato ai fini del compimento della ferma di leva.

ART. 6.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello interno, della difesa, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e dell'agricoltura e foreste, saranno stabilite le modalità di espletamento del servizio civile di cui all'articolo 1.

ART. 7.

Nella prima applicazione della presente legge, per poter produrre domanda di rinvio, si prescinde dai termini previsti all'articolo 2 nel caso che, tra l'entrata in vigore della legge e l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del primo contingente o scaglione dei giovani beneficiari, decorrano meno di quaranta giorni.